



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – BARI

SEZIONE SECONDA - RG.20/2017

comparsa di costituzione e risposta



**CITTA' DI
MODUGNO**

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46(**Chiede di ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 080/5865209 oppure all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it**)

CONTRO

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, in persona del presidente p.t.,, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

in ordine al ricorso, notificato a questo Ente resistente in data 27/12/2017 per l'ottemperanza della Sentenza n. 328 del 22.1.2014 adottata dal Consiglio di Stato in **rimessa della Sentenza di primo grado del Tar Puglia – Bari n1283/2012.**

Con il presente atto il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando ogni avversa deduzione, argomentazione, ragione ed eccezione, nonché l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del gravame, con particolare riferimento al difetto di giurisdizione nonché alla sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso come

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonché richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46.
Modugno, li

E' autentica la firma

saranno meglio rappresentati in sede di memoria difensiva a mezzo di ogni opportuna eccezione, deduzione e difesa– in rito ed in merito – e con facoltà di produrre memorie e documenti.

Chiede sin da ora il rigetto della domanda proposta con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Copia ricorso introduttivo notificato il 2/11/2015;

Modugno, 20 gennaio 2017

Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)
AVVOCATURA COMUNALE

TORNI
p. 2 - 25/1/17

Prot. 3151 del 20.1.2017

Modugno, 20 gennaio 2017

Al Sindaco

Dott. Nicola Magrone

SEDE

OGGETTO: Ricorso dinanzi al Tar Puglia – Bari. Sezione Seconda. Rg. 20/2017. –
Consorzio ASI di Bari/Comune di Modugno. Ottemperanza alla Sentenza n. 328/2014
del Consiglio di Stato. Relazione sui fatti di causa.

Facendo seguito a quanto già rappresentato per la vicenda in questione, attesa la notifica del ricorso per l'ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014, avvenuta in data 27/12/2016, si trasmette la comparsa di costituzione formale predisposta dalla scrivente per acquisire tempestivamente le informazioni di cancelleria concernenti l'intervenuta fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

A seguito della comunicazione di fissazione dell'udienza, la scrivente predisporrà memoria difensiva con articolazione completa delle ragioni dell'Ente.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti

Il Responsabile Avvocatura Comunale

Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO

(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA – BARI

SEZIONE SECONDA - RG.20/2017

comparsa di costituzione e risposta



**CITTA' DI
MODUGNO**

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., Dott. Nicola Magrone, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto, dal sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N), nella sua qualità di Avvocato dell'Ente e Responsabile dell'Avvocatura Comunale, entrambi elettivamente domiciliati presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno, al Viale della Repubblica n. 46(**Chiede di ricevere tutte le comunicazioni al fax n. 080/5865209 oppure all'indirizzo pec: ufficiolegale.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it**)

CONTRO

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, in persona del presidente p.t.,, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

in ordine al ricorso, notificato a questo Ente resistente in data 27/12/2017 per l'ottemperanza della Sentenza n. 328 del 22.1.2014 adottata dal Consiglio di Stato in riforma della Sentenza di primo grado del Tar Puglia – Bari n1283/2012.

Con il presente atto il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t., come sopra domiciliato, rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio contestando ogni avversa deduzione, argomentazione, ragione ed eccezione, nonché l'infondatezza delle ragioni poste a fondamento del gravame, con particolare riferimento al difetto di giurisdizione nonché alla sussistenza di profili di inammissibilità del ricorso come

Io sottoscritto Dott. Nicola Magrone, nella qualità di Sindaco p.t. del Comune di Modugno

DELEGO

l'Avv. Cristina Carlucci a rappresentarmi e difendere il Comune di Modugno nel corso del presente giudizio, in ogni sua fase e grado, di proporre eccezioni e domande riconvenzionali, a chiamare terzi in causa, attivare processo di esecuzione, eventuale giudizio di opposizione, nonché richiedere atti conservativi e cautelativi, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere e conciliare la controversia e di farsi sostituire in udienza.

Eleggo domicilio presso la sede dell'Avvocatura Comunale di Modugno al Viale della Repubblica n. 46.

Modugno, li 25/1 GEN. 2017

IL SINDACO

Dott. Nicola MAGRONE

E' autentica la firma

Dr. Nicola Magrone

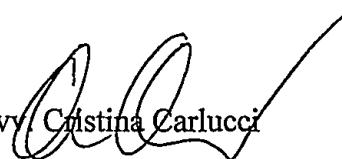
saranno meglio rappresentati in sede di memoria difensiva a mezzo di ogni opportuna eccezione, deduzione e difesa– in rito ed in merito – e con facoltà di produrre memorie e documenti.

Chiede sin da ora il rigetto della domanda proposta con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.

Si depositano i seguenti documenti:

1. Copia ricorso introduttivo notificato il 27/12/2016;

Modugno, 20 gennaio 2017


Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

T.A.R. PUGLIA – BARI.

SEZIONE SECONDA –RG. 20/2017

Udienza del 5.12.2017

Memorie Difensive

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N); **Resistente**

CONTRO

Consorzio Area Sviluppo Industriale di Bari, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

A seguito del ricorso notificato dal Consorzio ASI di Bari, per l'ottemperanza alla
Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014, si costituiva in giudizio il Comune di
Modugno, con comparsa depositata in data 27.1.2017, rappresentando, in via preliminare,
la palese infondatezza e pretestuosità della domanda proposta dal Consorzio ricorrente,
con riserva di meglio dedurre in sede di memorie difensive.

1 – Infondatezza assoluta della domanda proposta.

Il Consorzio ricorrente ha adito Codesto Tribunale Amministrativo sul presupposto di un
presunto inadempimento del Comune di Modugno a quanto disposto dalla Sentenza
emessa dal Consiglio di Stato, Sezione V n. 328/2014, chiedendo, per l'effetto, la
condanna dell'Ente al pagamento della complessiva somma di € 1.689.303 riveniente
dalle causali indicate nei punti da 1 a 3 delle conclusioni rassegnate in ricorso.

A fondamento della propria domanda, parte ricorrente menziona le missive inoltrate al Comune con cui si è intimato il pagamento delle indicate somme, deducendo che, tale richiesta, risulterebbe giustificata da “spese sostenute” a far data dall’anno 2005 e per le quali, a seguito di quanto disposto dalla Sentenza n. 328/2014, sussisterebbe il diritto al pagamento da parte dell’Ente.

Purtroppo, non è così.

In via preliminare si rileva ed eccepisce come il Comune di Modugno, con Determinazione n. 157/2017 ha provveduto al pagamento delle somme di sua spettanza, per l’importo complessivo di € 74.436,92 sugli interventi effettuati nelle parti di territorio ricadenti nella proprietà dell’Ente, in espressa esecuzione di quanto disposto dalla Sentenza di cui si invoca l’ottemperanza (doc.1).

Nel provvedimento *de quo* il Responsabile del Servizio 5 LL.PP. provvede ad una completa ricostruzione dell’intera vicenda, a partire dall’impugnazione proposta dal Consorzio ASI, da cui è scaturita la Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014, e, in modo particolare, la ripartizione degli obblighi contenuti nella pronuncia e gli effetti della stessa.

Inoltre, sempre in detto provvedimento, si provvede ad evidenziare tutte le richieste di pagamento pervenute dal Consorzio ed i motivi, più volte opposti in contestazione dall’Ente, di inaccogliibilità delle pretese avanzate che, è bene dirlo, non sono mai stati superati dal Consorzio, il quale ha semplicemente provveduto a reiterare le richieste di pagamento, pur in presenza di puntuali contestazioni, giungendo, in ultimo, ad adire Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo lamentando un inadempimento insussistente.

- La pronuncia n. 328/2014 del Consiglio di Stato Sez.V.

Nel dettaglio, come si legge nella stessa Determinazione n. 357/2017, il Consiglio di Stato, all’esito del giudizio di appello promosso dal Comune di Modugno avverso la pronuncia di prime cure, statuisce che: “ *il Consorzio per l’Area di sviluppo industriale di*

Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica e a detto servizio dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41% ai sensi dell'art.3 D.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, ovverossia nella misura del pubblico transito così come accertato nella verificaione".

Dal tenore letterale della pronuncia emergerebbero , di palmare evidenza, tre ordini di considerazioni, che sono stati oggetto di eccezione dell'Ente alle richieste di pagamento avanzate dal Consorzio ASI:

1. La sentenza *de qua* non pone affatto a carico del Comune la compartecipazione, pari alla quota del 41,41%, dell'intera attività di competenza consortile nell'ambito del territorio di riferimento, bensì stabilisce la compartecipazione, in quota percentuale, del Comune per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cd. vicinali , per le quali è stato riconosciuto un "pubblico transito" in virtù della espletata CTU nell'ambito del giudizio di appello. In tal senso, infatti, la sentenza afferma che " Le strade nel territorio di un consorzio per l'area di sviluppo industriale, connesse in più punti con la viabilità di rilevanza regionale e provinciale, dunque destinate anche al collegamento con servizi interessanti la collettività comunale, devono essere qualificate come strade extraurbane, per cui è da escludersi che l'ente proprietario di cui all'art. 14 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), ai fini della circolazione e dei relativi obblighi manutentivi, possa essere individuato nel consorzio medesimo" (così nella nota a Sentenza in Cameraamministrativa.it);
2. La sentenza n. 328/2014, quindi, pone definitivamente a carico del Consorzio ASI l'obbligo di provvedere alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, gestione e pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, attrezzature, servizi e segnaletica, con obbligo di contribuzione pro quota del Comune, in ragione di quanto sopra. Quindi, per l'effetto, non possono trovare ingresso le richieste di pagamento di

somme, a titolo di sorte capitale e spese legali, rivenienti da risarcimento danni per insidia stradale, liquidate dal Consorzio a seguito di condanna nei confronti del privato danneggiato. Tali spese, infatti, derivano dall'inadempimento del Consorzio all'obbligo di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e, di conseguenza, non possono essere imputate all'Ente, così come, del pari, non possono essere imputate all'Ente le voci di spesa sostenute dal Consorzio che non rientrano tra le attività espressamente indicate dal Supremo Giudice Amministrativo, come quelle per i nuovi impianti o per interventi su aree territoriali diverse da quelle appartenenti al Comune di Modugno.

3. La previsione testuale contenuta nella pronuncia del Consiglio di stato è che all'obbligo di manutenzione e gestione posto, a carico del Consorzio, "dovrà contribuire finanziariamente il Comune nella misura del 41,41%...". Ne deriva, come è evidente, che le voci di spesa individuate dal Consiglio di Stato su cui sussiste l'obbligo contributivo a carico dell'Ente sono solo quelle decorrenti dall'anno 2014 e, più precisamente, a partire dal 22.1.2014. Per tali ragione, quindi, non possono ritenersi ammissibili le richieste di pagamento riferite ad interventi o spese sostenute a far data dall'anno 2005 al 2013, sia per intervenuta prescrizione delle stesse, sia perché, in riferimento a tale arco temporale, nessun obbligo è sancito nella Sentenza *de qua* a carico del Comunale, anche in considerazione dell'assenza di espressa convenzione in tal senso tra le parti, come sarà rappresentato più avanti.

E' bene evidenziare, sotto tale aspetto, che l'unico obbligo individuabile a carico dell'Ente è esclusivamente quello previsto dalla Sentenza del Consiglio di stato, non potendo, quindi, trovare ingresso altra richiesta di pagamento di somme riveniente da adempimenti diversi da quelli indicati in sentenza. Ciò anche in considerazione del fatto che non sussiste, tra le parti, alcuna convenzione sottoscritta ai fini della regolamentazione degli ulteriori interventi sul territorio comunale, ricadenti nel

perimetro consortile , e, soprattutto, l'ammontare di tali interventi, alla luce di quanto all'uopo stabilito dall'art. 5 dello statuto consortile.

Alla luce di tali elementi, quindi, come si legge anche nel provvedimento di liquidazione n. 357/2017, alla richiesta di pagamento trasmessa dal Consorzio ASI in data 4.11.2014, con prot.0051034, seguiva l'immediata contestazione del Comune, con nota del 24.11.2014 prot.54354 (doc.8).

In detta nota di contestazione si rileva ed eccepisce che la richiesta formulata dal Consorzio non risulta supportata da alcun elemento probatorio tale da consentire di ricondurre gli interventi oggetto della richiesta di pagamento agli obblighi sanciti nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 238/2014, nonché l'indicazione di importi che, oltre che insussistenti per intervenuta prescrizione, risulterebbero comunque riferiti a somme corrisposte a titolo risarcitorio per danni derivanti da insidia stradale, ovvero per la copertura assicurativa per le richieste risarcitorie a detto titolo e, per l'effetto, rivenienti e collegate ad un inadempimento del Consorzio all'obbligo di manutenzione e gestione delle strade consortili, certamente non imputabile all'Ente.

A fronte di tale contestazione, come già evidenziato in precedenza, il Consorzio provvedeva semplicemente a reiterare la medesima richiesta di pagamento, senza superare in alcun modo le contestazioni rivolte dall'Ente, non consentendo a quest'ultimo, di avere cognizione alcuna sulle somme effettivamente spettanti in esecuzione dell'obbligo contributivo previsto dalla pronuncia del Consiglio di Stato.

Tale elemento, di primaria importanza, veniva puntualmente eccepito e contestato anche nelle successive comunicazioni dell'Ente del 30.4.2015 prot.19751 (doc.6), del 1.3.2016 prot.10626 (doc.5).

In particolare, in tale ultima comunicazione, al cui contenuto si fa integrale richiamo e rinvio, l'Ente oppone una contestazione punto per punto sulla richiesta di pagamento del Consorzio, addirittura anche sotto il profilo della discordanza, sul piano

meramente contabile, tra l'importo richiesto e la sommatoria delle fatture indicate dal Consorzio (vedi pag.1 lett.a).

Inoltre, sempre nella medesima comunicazione, nei vari punti di contestazione, si eccepisce che:

1 . la documentazione trasmessa è riferita ad annualità dal 2005 al 2013 e non all'annualità 2014, a decorrere dalla quale è, invece, previsto l'obbligo contributivo ai sensi della Sentenza n. 328/2014 (vedi pag.2 lett.b);

2. le fatture trasmesse sono prive dell'attestazione di avvenuto pagamento, pertanto non risultano probatorie di effettivi costi ed interventi sostenuti dal Consorzio (vedi pag.3 lett.c);

3. molte delle fatture trasmesse si riferiscono ad attività che esulano da quelle espressamente indicate dal Consiglio di Stato, come, ad esempio, l'installazione di nuovi impianti (vedi pag. 2 lett.d);

4. molte fatture si riferiscono a lavori e servizi svolti su parti del territorio consortile non di proprietà del Comune di Modugno, bensì di proprietà del Comune di Bari e Molfetta, ragion per cui risulta *sine titulo* il pagamento richiesto al Comune di Modugno (vedi pag. 2 lett.e);

5. alcuni importi sono riferiti a costi sopportati dal Consorzio a titolo di risarcimento danni, e spese legali, per sinistri causati da insidia stradale per omessa manutenzione delle strade. Risulta di palmare evidenza come, tali importi, non rinvergono da spese sostenute in adempimento dell'obbligo di manutenzione, bensì, al contrario, derivano dall'inadempimento del Consorzio alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade consortili, ragion per cui nessun obbligo in tal senso può gravare sul Comune alla luce della Sentenza n. 328/2014 (vedi pag.2 lett.f);

6. In riferimento alla maggiorazione applicata sugli importi, a titolo di IVA, si eccepisce che tale imposta non costituisce un costo per il Consorzio, ragion per cui, il

corrispondente importo, ovviamente per le sole prestazioni per le quali sussisterebbe un onere contributivo a carico dell'Ente, non può essere richiesto (vedi pag. 2 lett.g).

A seguito della contestazione effettuata con la richiamata nota dell'1.3.2016 prot.10626, il Consorzio provvedeva, rispettivamente con nota dell'1.6.2016 prot.29674 e del 20.6.2016 prot.33261, a trasmettere documentazione giustificativa per le spese sostenute nell'anno 2014 e 2015, includendo le somme relative ad assicurazioni RCT, interventi su pubblica illuminazione, interventi di manutenzione stradale, sinistri stradali, spese legali conseguenti a condanna per sinistri stradali, sfalcio erba, consumi pubblica illuminazione, manutenzione verde, manutenzione pubblica illuminazione, quota spese di personale di non diretta imputazione ai singoli servizi (vedi pag. 1 della determinazione n. 357/2017 – doc.1).

A seguito di tale trasmissione il Servizio LL.PP. poteva procedere ad una verifica tecnico – contabile della documentazione allegata dal Consorzio, provvedendo a redigere apposita relazione inoltrata all'Amministrazione in data 30.6.2017 con prot.35854 (doc.4) , che si richiama espressamente ed a cui si fa integrale rinvio, nella quale, oltre ad evidenziare che la semplice sommatoria delle fatture trasmesse conduceva ad un importo diverso da quello richiesto dal Consorzio, si provvedeva a verificare e considerare esclusivamente quegli interventi previsti nella Sentenza del Consiglio di Stato, ovvero:

- fatture per interventi di manutenzione strade, loro pertinenze e arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica;
- fatture per interventi di gestione strade, loro pertinenze e arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica comprensivi di costi energetici per pubblica illuminazione, canoni di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione;
- fatture per interventi di pulizia strade, loro pertinenze, arredo, attrezzature, impianti, servizi e segnaletica.

Da tale verifica si provvedeva alla determinazione dei relativi costi analitici, con espressa esclusione delle altre voci di spesa riferite a costi per risarcimento danni da sinistri stradali, che, pur puntualmente e motivatamente contestate, continuavano ad essere inserite nelle richieste avanzate dal Consorzio, così come i costi per la stipula di contratti assicurativi RCT, costi per il personale addetto al verde ed alla pubblica illuminazione, pervenendo così alla quantificazione complessiva di quanto effettivamente dovuto dall'Ente, in esecuzione della Sentenza n. 328/2014, sia per l'anno 2014, sia per l'anno 2015.

Pertanto, a seguito dell'ennesima richiesta infondata e pretestuosa avanzata dal Consorzio con nota del 28.11.2016 prot.64728, l'Ente provvedeva, con comunicazione PEC del 29.12.2016 prot.70400 a riscontrare la richiesta contestando, ancora una volta, gli importi non dovuti, sia per assenza di elementi probatori (assenza delle fatture quietanzate di riferimento), sia per la non riferibilità di alcuni interventi ai servizi ed attività espressamente indicate dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 328/2014 e concernenti, peraltro, attività conseguenti ad un inadempimento del Consorzio agli obblighi ad esso riservati dalla medesima pronuncia, come, ad es. i costi relativi al risarcimento danni da insidia stradale, spese legali da soccombenza giudiziale, etc. (doc.3 – pag.2).

Si provvedeva, sempre nella medesima comunicazione, a rappresentare l'esatto importo dovuto dall'Ente in esecuzione d adempimento degli obblighi rivenienti dalla Sentenza n. 328/2014 del C.d.S., per un ammontare complessivo di € 74.436,92 per le annualità 2014 – 2015, precisando, ancora una volta, che, alla luce dell'espressione non equivoca della Sentenza, secondo cui il Comune “ dovrà” contribuire nella misura del 41,41%, alle spese di manutenzione e gestione delle strade, detto obbligo è configurabile solo a far data dalla pubblicazione della Sentenza e non anche, come vorrebbe il Consorzio, per il periodo pregresso 2005 – 2013.

Tali annualità, oltre a non essere oggetto della previsione giudiziale in questione, non risultano richiedibili sia perché cadute in prescrizione in parte qua, sia perché tra le parti non vi è alcuna Convenzione sottoscritta che disciplini i modi, termini e spese di intervento, così come, del pari, sono infondate le richieste di pagamento per quelle attività che esulano da quelle espressamente indicate dal Consiglio di Stato , non essendoci neanche una convenzione in tal senso.

Sotto tale profilo risulta opportuno evidenziare che l'art. 5 L.R. 2/2007, intitolato "Funzioni e attività dei Consorzi", prevede che il Consorzio ASI svolge in via ordinaria i seguenti compiti:

1 : " "

2 I Consorzi provvedono:

- a) *All'acquisizione, anche mediante procedure espropriative, alla progettazione, alla realizzazione e alla gestione di aree attrezzate per insediamenti di tipo industriale, artigianale, commerciale all'ingrosso e al minuto, o destinate a centri e servizi commerciali....*
- b) *Alla realizzazione, su delega degli Enti territoriali, delle opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di apposite convenzioni;*
- c) *Alla vendita, all'assegnazione e alla concessione a imprese di lotti in aree attrezzate;*
- d) *Alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati e impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso e al minuto, depositi e magazzini;*
- e) *Alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate. Il Consiglio di Amministrazione dei Consorzi con proprio atto*

individua i criteri per favorire la localizzazione all'interno delle aree e fabbricati dei consorzi;

f) Alla costruzione e gestione degli impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi e di smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi;

g) Alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione del gas e fluidi e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

h)

i)

j) All'acquisto o alla vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni consortili;

k) Alla gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione;

l) Alla gestione di spazi e servizi riservati a funzioni di incubatori di impresa per ospitare prioritariamente aziende derivate (in Spin -off), come strumento di trasferimento tecnologico, per favorire la nascita di nuovi soggetti economico che hanno la caratteristica di rendere possibile l'utilizzazione industriale della ricerca scientifica e tecnologica;

m) Alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dal Consorzio;

.....

Il vigente Statuto Consortile, pubblicato sul BURP n. 85 del 21.06.2013, all'art. 6

“Finalità”, stabilisce:

“ Il Consorzio ha per oggetto:

1 . La realizzazione e gestione degli agglomerati, aree, zone, nuclei industriali o per attività produttive, previsti dal proprio PUT secondo la disciplina di settore della legislazione regionale e nazionale;

2. La progettazione, realizzazione e manutenzione e gestione di opere ed impianti necessari ad uno sviluppo equilibrato ed eco-compatibile del territorio di competenza;

3. L'espletamento delle attività e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 dell'art.5 L.R. 08.03.2007 n. 2, nonché l'assunzione di ogni altra iniziativa idonea ad assicurare le condizioni per una corretta gestione del territorio di competenza. Lo svolgimento di attività e servizi erogati a domanda individuale avverrà a seguito del pagamento del relativo prezzo. I servizi a domanda collettiva saranno erogati previa sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni interessati e nei limiti del contributo dagli stessi concesso;

4. Oltre ai servizi di cui sopra, il Consorzio potrà assumere dai Comuni consorziati la gestione diretta di altri servizi affini, previe le opportune verifiche di fattibilità e di convenienza economica e la sottoscrizione di apposite convenzioni.

Il successivo art. 8 " Proventi e trasferimenti finanziari" definisce le fonti di finanziamento per lo svolgimento delle medesime attività e funzioni di cui all'art. 6 e, in particolare, al comma 2 prevede che: " (...) I Comuni consorziati partecipano alla copertura dei costi di manutenzione e gestione di opere ed impianti ad uso pubblico quali strade, pubblica illuminazione, fogna pluviale, verde e arredo, segnalazione e sicurezza, col contributo previsto nelle convenzioni di cui all'articolo 6 punti 3 e 4 . Tutte le somme così trasferite, sono destinate unicamente a tale scopo." Si precisa, per completezza, che il previgente Statuto consortile, pubblicato nel BURP del 25.9.2007 n. 135 aveva identico contenuto.

Quindi, la Sentenza n. 328/2014 del Consiglio di Stato, si innesta in tale ambito normativo stabilendo testualmente che:" In realtà l'ordinanza comunale prot.003499 del 22.1.2010, atto intorno a cui ruota l'impugnazione iniziale del Consorzio, costituisce il momento finale di un complesso iter iniziato dal Comune nel 1980 con la classificazione delle strade comunali esterne al centro abitato ed inframezzato da

una serie di procedimenti e determinazioni che hanno reso 2mobile" l'intero complesso stradale di cui controversia, mediante emissione di atti di regolamentazione del traffico e di sdemanializzazione, si vedano ad esempio le note consortili del 17 e del 23 dicembre 2008 e la nota del 7 dicembre 2009, dalle quali si desume un'incertezza sull'individuazione delle strade del Consorzio e di quelle di uso promiscuo.

I verificatori hanno effettuato la determinazione della consistenza della rete stradale... (...). Le conclusioni hanno quindi portato alla definizione della consistenza della rete stradale consortile nel territorio comunale di Modugno in complessivi km. 41,8 e a suddividere l'utilizzo di tale rete da parte del pubblico transito al 41,41% degli spostamenti totali. Quindi a tale percentuale assomma nella rete consortile il traffico che non può ritenersi pertinente all'uso di questa rete in quanto tale, ma solamente a titolo di percorrenza casuale finalizzata al raggiungimento di mete del tutto esterne, vedi Ospedale san paolo, aeroporto di bari – palese, etc. In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto nei limiti di cui in motivazione e va conseguentemente dichiarata la parziale legittimità dell'ordinanza del Comune di Modugno prot. 003499 del 22 gennaio 2010, per cui il Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Bari è tenuto a garantire la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, loro pertinenze e arredo, che delle attrezzature, impianti, servizi e segnaletica e a detto servizio dovrà contribuire finanziariamente il comune nella misura del 41,41% ai sensi dell'art.3 D.Lgt. 1 settembre 1918 n. 1446, ovvero nella misura del pubblico transito così come accertato nella verifica".

Pertanto, da quanto innanzi dedotto, emerge con sufficiente chiarezza come

- a) Vi sia la competenza esclusiva del consorzio con riguardo ai servizi di manutenzione e pulizia delle strade, arredi, attrezzature, impianti, segnaletica e verde.

- b) Nessun inadempimento può essere contestato al Comune di Modugno, così come riveniente dall'obbligo di contribuzione previsti nella Sentenza n. 3285/2014 del Consiglio di Stato, dal momento che la stessa provvede a delimitare l'ambito delle attività per le quali sussiste detto obbligo di contribuzione, essendo lo stesso riferito agli interventi sulle strade individuate, a seguito di CTU, ad uso promiscuo, cioè utilizzate per pubblico transito per il raggiungimento di mete esterne.
- c) Per i servizi ad uso collettivo, per li quali il Consorzio inserisce le relative attività nella richiesta di pagamento, **non previsti nella pronuncia giudiziale del Consiglio di Stato**, nessun contributo ovvero obbligo di contribuzione può essere previsto a carico dell'Ente, non essendo neanche mai stata stipulata la **preventiva** convenzione richiesta dal citato art.6 del vigente statuto consortile.
- d) Peraltro, poichè il presente giudizio ha per oggetto la declaratoria dell'obbligo, a carico dell'ente, di provvedere all'adempimento di quanto posto a suo carico dalla Sentenza n. 328/2014, nessun ulteriore pretesa, ad altro titolo può trovare ingresso in detta sede, dovendosi esclusivamente individuare quali sono effettivamente gli obblighi previsti in Sentenza.
- e) Come già evidenziato innanzi, l'onere contributivo posto giudizialmente a carico dell'ente è stato assolto, giusta determinazione n. 357/2017, a seguito di trasmissione delle fatture e documentazione giustificativa, da parte del Consorzio, dopo reiterate contestazioni ed inidoneità della documentazione precedentemente trasmessa, circa le attività effettuate, procedendo al riconoscimento delle sole attività e servizi previsti in Sentenza.

Infine, per quanto concerne la sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 6, per la gestione dei servizi collettivi, è opportuno segnalare, in questa sede, la condotta ostruzionistica del Consorzio che, a fronte della volontà manifestata dall'Ente di aderire alla fornitura di detti servizi ed attività, mediante trasmissione di schema di

convenzione in data 27.10.2016 prot. 58564 (doc.9), ha qualificato “ Improporzionabile” la proposta dell’Ente, ovviamente sotto il profilo della contribuzione economica valutata dal Comune (doc.10).

E’ appena il caso di rappresentare come, dal combinato disposto degli artt. 6 e 8 del vigente Statuto Consortile, i servizi a domanda collettiva vengono forniti dal Consorzio previa sottoscrizione della convenzione e nei limiti del contributo concesso dagli Enti convenzionati.

Pertanto, nel fare espresso ed integrale richiamo e rinvio alla documentazione probatoria già versata in atti, nonché alla luce di tutto quanto dedotto, eccepito ed argomentato nella presente memoria, si chiede l’integrale rigetto della domanda tutto quanto già dedotto, eccepito ed argomentato nell’atto di costituzione in giudizio dell’Ente, come supportato da allegata documentazione, da cui si evince il legittimo operato della stazione appaltante e della commissione di gara, nonché a seguito di quanto chiarito e precisato nel presente atto difensivo, si insiste nella richiesta di integrale rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti, non ravvisandosi alcun inadempimento⁷inottemperanza dell’Ente agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 328/2014 del Consiglio di Stato.

Con condanna della parte ricorrente alle competenze di giudizio.

Modugno, 17/11/2017

Avv. Cristina Carlucci



CITTA' DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

AVVOCATURA COMUNALE

Firmato digitalmente da:
a:Cristina Carlucci
Data:24/11/2017 12:45:34

T.A.R. PUGLIA – BARI.

SEZIONE SECONDA –RG. 20/2017

Udienza del 05.12.2017 c.c.

Memoria di replica

per il **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso
sottoscritto Avv. Cristina Carlucci (CF: CRLCST66L57L049N); **Resistente**

CONTRO

Consorzio Area Sviluppo Industriale di Bari, in persona del legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;

RICORRENTE

Facendo espresso richiamo e rinvio a quanto già dedotto, argomentato ed eccepito nella memoria difensiva depositata in data 17.11.2017, per completezza ed esaustività circa la posizione dell'Ente resistente, si ritiene opportuno rappresentare che, alla luce della Deliberazione Commissariale n. 29/2013 del Comune di Modugno "Aggiornamento del contributo per il rilascio del permesso di costruire - oneri di urbanizzazione e costo di costruzione (art.16 D.P.R. 380/2001)", si è provveduto a determinare in euro/mq i contributi aggiornati per urbanizzazione primaria (U.P.) ed urbanizzazione secondaria (U.S.) che devono essere corrisposti per gli interventi edilizi a carattere oneroso.

I Valori relativi sia agli oneri di urbanizzazione primaria che secondaria individuati nella Delibera commissariale sono contenuti nelle rispettive Tabelle H, allegate alla Delibera

de qua, che riguardano sia gli ampliamenti e ristrutturazioni (Tab. H4), sia i nuovi insediamenti (Tab. H5), sia i nuovi insediamenti in Zone PIP (Tab. H6).

Il punto sub.9 del deliberato recita:” *Di stabilire che verrà stipulata con il Consorzio ASI convenzione per regolamentare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la corresponsione del contributo relativo alle stesse, secondo l’art. 30 L.R.6/79 e s.m.i.*”

L’art.30 (Insediamenti industriali e artigianali) comma 4 L.R. 6/79 (Adempimenti regionali per l’attuazione della Legge Statale n. 10 del 28 gennaio 1977) recita:” *Nelle Zone industriali o artigianali istituite con leggi apposite ovvero gestite da Consorzi e da altri Enti pubblici , qualora gli Enti gestori attraverso apposita convenzione con i Comuni interessati si impegnino alla realizzazione di tutte o parte delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle secondarie, specificatamente previste dai relativi strumenti urbanistici di riferimento, il contributo a carico dei concessionari sarà limitato alla quota corrispondente alle opere di urbanizzazione non incluse in detta convenzione*”.

In altre parole, la Delibera Commissariale n.29/2013 contempla la possibilità, previa stipula di apposita convenzione, di affidare al Consorzio ASI la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, corrispondendo allo stesso Consorzio il valore del contributo relativo.

La convenzione che consentirebbe tale “contributo” in favore del Consorzio ASI non è mai stata stipulata e, per l’effetto, sia il contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, che per quelle di urbanizzazione secondaria dovevano e devono essere versati al Comune.

Per prassi, invece, a fronte delle istanze edilizie e di assegnazione dei suoli ricadenti in Zona ASI, i privati versano al Comune solo gli oneri di urbanizzazione secondaria, perché quelli di urbanizzazione primaria vengono versati direttamente al Consorzio ASI.

Dell’ammontare degli oneri per urbanizzazione primaria versati direttamente dai privati al Consorzio ASI, l’Ente non ha contezza, poiché non è mai stata trasmessa dal Consorzio

alcuna ricevuta o nota relativa all'avvenuto pagamento di tali oneri, né l'ammontare della quota corrisposta.

Solo per precisione si evidenzia a Codesto Ecc.mo Tribunale, che gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi agli interventi di strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

Come è noto, ai sensi dell'art. 1 L.10/1977 il rilascio della concessione edilizia si configura come fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del concessionario di corrispondere il relativo contributo per gli oneri di urbanizzazione, ossia gli oneri affrontati dall'ente locale per le opere indispensabili affinché l'area acquisti attitudine al recepimento dell'insediamento del tipo assentito e per le quali l'area acquista un beneficio economicamente rilevante, da calcolarsi secondo i parametri vigenti a tale momento¹.

Da tanto discende che il contributo per gli oneri di urbanizzazione è dovuto per il solo rilascio della concessione, senza neanche che rilevi, ad esclusione di tale obbligo, la già intervenuta realizzazione di opere di urbanizzazione².

Il Regolamento per la gestione dei suoli del Consorzio ASI, all'art. 8, intitolato "Determinazioni del prezzo di vendita, del contributo di infrastrutturazione e di canoni, tariffe e usi", prevede che: "nel prezzo di vendita è compreso un contributo per la realizzazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e degli impianti e servizi di interesse comune dell'intero agglomerato....."

Poiché le opere di urbanizzazione primaria all'interno del Consorzio ASI sono ormai interamente realizzate, se ne ricaverebbe agevolmente che, i proventi percepiti ai sensi del richiamato articolo, nonché quelli derivanti dalla richiesta di concessione edilizia in

¹ ex multis Cons. Stato, Sez.V Sentenza n. 260 del 27.1.20116; n. 159 del 23.1.2016; n. 2258 del 21.4.2016

² Cons. Stato Sez. V Sentenza 4.05.2004 n. 2687

zona ASI, dovrebbero essere utilizzati per gli interventi di manutenzione o potenziamento.

Al contrario, il Consorzio ASI pretende dal Comune la sottoscrizione di una apposita convenzione, con un contributo non inferiore ai € 350.00 annui, come dimostrato dalla documentazione già versata a corredo della memoria difensiva del 17.11.2017 (vedi doc. 9 e 10), in cui, a fronte della proposta di convenzione, relativa ai servizi a domanda collettiva, con esclusione delle spese di risarcimento per sinistri, spese per RCT e spese legali, etc., con un contributo annuo di € 70.000,00 (settantamila), come riveniente anche dalla stima tecnico- contabile del Responsabile del Servizio 5 LL.PP. del 26.01.2016 prot.4147 (doc.7), restituisce la stessa giudicandola “ Improponibile” (sic!).

Pertanto, anche alla luce delle suddette argomentazioni, benchè non direttamente discendenti né rilevabili dal Consorzio all'interno di quello che è il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 328/2014, si eccepisce che, non acquisendo gli oneri di urbanizzazione primaria da parte dei concessionari di interventi in zona ASI, che provvedono a versarli direttamente al Consorzio pur essendo di spettanza dell'Ente locale, indirettamente l'Ente comunque già versa al Consorzio il contributo per la manutenzione e gestione delle strade.

All'uopo, laddove sia necessario ai fini di causa, si fa espressa riserva di quantificare più esattamente l'importo dei versamenti finora effettuati dai concessionari in favore dell'ASI.

Si insiste, quindi, nelle conclusioni già rassegnate nella precedente memoria difensiva depositata in data 17.11.2017.

Modugno, 24/11/2017

Avv. Cristina Carlucci